



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA FIDEIUSSIONE ENUNCIATA NEL DECRETO INGIUNTIVO È SOGGETTA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO DELLO 0,50%

- Sentenza del 07/11/2025, n. 173 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza

Composizione

- Pres. Morlini
- Rel. Morlini

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 102 ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

Imposta di registro – Fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito – Imposta proporzionale dello 0,50% - Applicabilità - Sussistenza.

Massima

In tema di imposta di registro, il contratto di fideiussione *omnibus* enunciato nel decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito nei confronti dei fideiussori è soggetto all'imposta proporzionale nella misura dello 0,50% in applicazione dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 15
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 17

Conformi

- Cass. civ., ord. 26/01/2026, n. 1789
- Cass. civ., sez. 5, ord. 29/01/2024, n. 2684
- Cass. civ., sez. 5, 09/11/2023, n. 31177

Difformi

- Cass. civ., sez. 5, 14/03/2024, n. 6893

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario